

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO  
SEZIONE CIVILE QUARTA  
IN PERSONA DELLA DOTT.SSA  
LARISA MARCHIORETTO  
ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**



SENTENZA	
N.	7606
ANNO 2023	
RUOLO GENERALE	
N.	46884/2023
REPERTORIO	
N.	_____
DEPOSITATA IL	
21/01/24	
con. 35/24	

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra indicato, avente ad oggetto opposizione ex art. 22 L. 689/1981, discussa all'udienza del giorno 30 novembre 2023

VERTEENTE TRA

~~LAROVERE GIOVANNI~~, elettivamente domiciliato in Milano, Via G. Leopardi, 14, presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Bruni (cod. fisc. BRN MCR 67R70 E507N che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;  
C.F. LRVGNN63B10C514L

parte opponente

CONTRO

PREFETTO DI MILANO: elettivamente domiciliato in Milano Corso Monforte, 30;

parte opposta

Conclusioni per parte opponente: come da ricorso;

Conclusioni per parte opposta: come da atto di costituzione.

1/A

### Ragioni di fatto e diritto della decisione

Il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione.

Esso verte sul provvedimento n. 2023/7006 del Prefetto di Milano di sospensione della patente di guida per quattro mesi a seguito del verbale di contestazione n. 1619179 elevato, in data 29 agosto 2023, dalla Polizia Stradale di Milano, per la presunta violazione dell'art. 148/14° e 16° comma del Codice della Strada per avere il ricorrente effettuato manovra di sorpasso alla guida di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. nonostante il divieto imposto da apposito segnale.

Adduceva il ricorrente l'assoluta inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà del contenuto del decreto impugnato, l'eccesso di potere e il difetto di adeguata motivazione, l'assoluta insufficienza della prova dei fatti contestati, l'esorbitanza dei limiti sostanziali imposti e l'illegittimità dell'atto per manifesta irragionevolezza.

Si costituiva il Prefetto di Milano depositando sia l'atto impugnato che il verbale elevato dalla Polizia Stradale di Milano.

Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, in particolare dalla scarna documentazione depositata dalla Prefettura, non emergono ricerche istruttorie e gli elementi concreti che il Prefetto avrebbe valutato per la sospensione di quattro mesi della patente di un autista professionista (che, quindi, per quattro mesi, non potrebbe lavorare) quando il minimo previsto è pari a due mesi.

E, invero, tale pesante sanzione avrebbe dovuto essere ben motivata, dando atto degli elementi forniti dall'organo accertatore (che, sebbene menzionati, non vengono elencati e nemmeno individuati), delle circostanze in concreto indice di gravità del comportamento, in buona sostanza di tutti gli elementi di fatto e di diritto concreti e specifici che abbiano portato il Prefetto a decidere una sanzione accessoria doppia rispetto al minimo edittale.

In relazione a quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e il decreto annullato.

Quanto alle spese di procedimento, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base alla difficoltà della controversia e all'impegno in essa profuso.

P Q M

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

**accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Prefetto di Milano n. 2023/7006;**

**condanna il Prefetto di Milano alla refusione delle spese sostenute dal ricorrente quantificate in € 250,00 per spese ed € 300,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario.**

Così deciso in Milano, il 22 dicembre 2023

Il Giudice di Pace  
dott.ssa Larisa Marchioretto



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CANCELLERIA  
Laura Palla

2